

undefined

# Nel realizzo controllato le holding non sono qualificabili con criteri Pex

## Conferimenti

La risposta delle Entrate 869 esclude il ricorso ai valori contabili

Considerare i beni a valore corrente, come richiede l'Agenzia, porta a incertezze

**Antonio Fiorentino Martino**  
**Paolo Scarioni**

Con la risposta a interpello 869 del 29 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha chiarito quale debba essere – ai fini del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis del Tuir – la modalità per appurare se oggetto del conferimento sia la partecipazione in una “holding”; in tal caso la norma richiede che il test delle percentuali minime debba essere svolto su “tutte le società” operative indirettamente partecipate dal conferente attraverso la holding stessa e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo.

«Il criterio per la qualificazione come holding della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento [...] non può essere rinvenuto in quello indicato nell'articolo 162-bis del Tuir (ossia, dal raffronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale, entrambi riferiti al bilancio dell'esercizio/periodo d'imposta in cui il conferimento viene posto in essere), ma deve tener conto del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiate e il suo valore (corrente) com-

pletivo»; rapporto che deve essere verificato «alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica».

Una siffatta conclusione sembra dettata – in virtù del richiamo operato nella risposta a interpello – dalla necessità di preservare i criteri applicabili in ambito Pex: l'articolo 87, comma 5 del Tuir prescrive infatti che, per le partecipazioni in una «società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni» il regime di esenzione può essere accordato solo se i requisiti di commercialità e residenza sussistono nei confronti delle partecipate «che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante»; prevalenza che deve essere accertata a valori “correnti” e non contabili (circolare 36/2004 dell'agenzia delle Entrate). L'Agenzia sembra dunque mossa dal timore che, se ammettesse l'applicabilità dell'articolo 162-bis ai fini del realizzo controllato, ciò potrebbe aprire la strada all'utilizzo dei medesimi criteri anche ai fini del comma 5 dell'articolo 87, col rischio di rendere esente la plusvalenza realizzata in relazione a “holding” titolari di partecipazioni “senza i requisiti pex” con valori contabili inferiori ai valori contabili degli altri elementi patrimoniali non partecipativi, ma con valore effettivo in realtà prevalente. In verità, questo timore è del tutto infondato e non può quindi giustificare la risposta dell'Agenzia.

Occorre ricordare che l'articolo 162-bis, introdotto dal decreto Atad (Dlgs 148/2018), è una norma generale: lo confermano sia la relazione illustrativa (ove si legge che la nuova definizione di “holding” «per coerenza di sistema [...] si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti»), sia la col-

locazione sistematica della norma (che, nel corpo del Tuir, è stata inserita all'interno del Titolo III «Disposizioni comuni», nel Capo I «Disposizioni generali»), sia l'incipit della stessa (secondo cui le definizioni ivi contenute valgono «ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», senza alcuna delimitazione).

In tale contesto, l'articolo 87, comma 5 è norma, oltre che previgente, anche speciale, in ragione della sua finalità antielusiva (come ha ricordato Assonime nella circolare 28/2021). In virtù del principio di specialità, essa non può quindi essere derogata dalla norma generale posteriore. Al contrario, il comma 2-bis dell'articolo 177 è stato introdotto nel Tuir solo nel 2019, ovvero successivamente al decreto Atad; il legislatore – se avesse inteso derogare all'articolo 162-bis – avrebbe allora dovuto opportunamente chiarirlo in modo espresso, proprio perché in quel momento la norma generale era già in vigore.

Senza contare che sussistono evidenti differenze tra i due regimi: mentre la pex opera all'atto della definitiva dismissione di una partecipazione, nel realizzo controllato la continuità dei valori fiscali tra la partecipazione conferita e quella ricevuta per effetto del conferimento previene l'eventualità che si verifichino salti d'imposta, giacché il prelievo fiscale sui plusvalori latenti è soltanto differito al momento in cui il conferente cederà la partecipazione ricevuta. Cosicché l'utilizzo dei valori contabili al fine di accertare la natura della partecipazione conferita nell'ambito del realizzo controllato non solo è suffragato dall'interpretazione letterale ma è anche maggiormente compati-

bile con la ratio della norma di rendere l'operazione fiscalmente “controllabile” da parte del soggetto conferente.

La soluzione avanzata dall'Agenzia è invece foriera di una incertezza ineludibile, proprio per il fatto di porre il “valore corrente” dei beni a fondamento della natura della partecipazione conferita. Si pensi al caso delle società i cui beni sono di fatto equamente suddivisi, in termini di valore corrente, tra partecipazioni del gruppo e altre attività finanziarie o depositi bancari: è evidente che uno scostamento nei valori, ancorché minimo, potrebbe comportare l'ingresso o l'uscita della società dal novero delle holding. L'Agenzia ritiene poi che il predetto confronto debba avvenire “alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica”; tuttavia, il conferente non può disporre di una perizia che “fotografi” i valori di mercato proprio nel giorno esatto del conferimento, e, nei casi più in bilico, valutazioni effettuate anche a pochi giorni di distanza potrebbero restituire risultati opposti rispetto alla natura di holding, e dunque, in molti casi, rispetto alla spettanza del regime di realizzo controllato: se così fosse, sarebbe meglio definirlo regime fiscale “a realizzo incontrollato”.

Tra l'altro, i valori periziati, in quanto frutto di una stima, sarebbero comunque maggiormente esposti a quantificazioni diverse da parte dell'amministrazione finanziaria, e quindi a un eventuale disconoscimento del regime, con conseguente recupero impositivo e sanzionatorio. Tutti rischi che verrebbero, invece, evitati con i criteri dell'articolo 162-bis, ossia col ricorso a (oggettivi) valori contabili, naturalmente riferiti all'ultimo bilancio approvato prima del conferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA